SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)
4 luglio 1985 *

Nel procedimento 167/84,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Hauptzollamt Bremen-Freihafen

e

J. Henr. Drünert, Holzimport,

domanda vertente sull'interpretazione delle voci 44.05 e 44.13 della tariffa doganale comune ai fini della classificazione di tavoloni di balsa,

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, U. Everling e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

dopo aver sentito le osservazioni:

— dell'avv. Klaus Landry, del foro di Amburgo, per la ditta J. Henr. Drünert, Holzimport,

— del sig. Jörn Sack, per la Commissione delle Comunità europee,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 maggio 1985,

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: il tedesco.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con ordinanza 8 maggio 1984, pervenuta alla Corte il 2 luglio successivo, il Bundesfinanzhof ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione delle voci 44.05 e 44.13 della tariffa doganale comune, onde procedere alla classificazione di tavoloni di balsa.

2 La questione è stata sollevata nell'ambito di una lite fra la ditta J. Henr. Drünert, Holzimport, con sede in Brema, e l'amministrazione doganale tedesca, lite vertente sulla classificazione di un certo numero di fasci di tavoloni di balsa importati nel 1978 dalla Drünert, dall'Ecuador.

3 Dagli atti processuali risulta che, previa ispezione per sondaggio dei fasci di balsa importati, l'ufficio doganale aveva considerato il legno, salvo un certo numero di fasci, piallato in quanto le facce opposte del legno erano state spianate in modo da cancellare le tracce della sega. Esso classificava quindi il legno nella voce doganale 44.13 che comprende il

« legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite ».

4 Con ricorso proposto avverso tale classificazione avanti il Finanzgericht di Brema la Drünert chiedeva la classificazione dei tavoloni di cui è causa nella sottovoce 44.05 C la quale si applica al

« legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm:

(...)

C. altro ».

5 Il Finanzgericht di Brema decideva, in prima istanza, che il legno andava classificato nella sottovoce 44.05 C. Esso accertava nella sentenza che i tavoloni di cui è causa erano stati lisciati per mezzo di una macchina speciale denominata rettificatrice munita di una sega circolare relativamente fine. Questa lisciatura veniva effettuata in quanto, data la sua scarsa compattezza, la qualità del legno tagliato in parallelepipedi mediante grossolane seghe circolari non poteva essere accertata giacché le fibre non permettevano di rilevare gli eventuali difetti. Chi lavora il balsa, soprattutto i fabbricanti di modelli ridotti, spaccavano in seguito tali tavoloni in tavole sottili per mezzo di coltelli speciali e li spianavano con apposite macchine. Le superfici spianate ottenute al momento della rettifica in Ecuador avevano in proposito scarsa rilevanza. Il balsa trattato mediante la rettificatrice non poteva quindi considerarsi piallato ai sensi della voce 44.13 in quanto doveva essere rilavorato in seguito.

6 In tale contesto, va osservato che le note esplicative della nomenclatura del Consiglio per la collaborazione doganale precisano a proposito della voce 44.05 che mentre questa « comprende, tranne qualche eccezione, il legno semplicemente segato per il lungo », « il legno segato cui siano state tolte talune asperità mediante piallatura sommaria che lascia sussistere le tracce della sega rientra pure nella presente voce ». Per quanto riguarda la voce 44.13, è detto ch'essa comprende il legno che « sia stato piallato per ottenere una superficie piana e i cui orli sono stati generalmente lavorati per facilitare il montaggio ».

7 A proposito della delimitazione fra le voci 44.05 sub C e 44.13 un parere, detto « scheda di classificazione », del comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, istituito con regolamento del Consiglio 16 gennaio 1969, n. 97, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (GU L 14, pag. 1), del 18 maggio 1972, numero di riferimento 075, classificava nella sottovoce 44.05 C del legno « spianato su un solo lato o due lati contigui mediante una macchina speciale (detta " Sizer ") al fine di correggere le dimensioni provocate dalla grande velocità della segatura onde ottenere prodotti di dimensioni uniformi il che ne facilita l'imballaggio, il trasporto e la successiva lavorazione », classificazione che era motivata dal fatto che detta lisciatura non ha « altro scopo se non quello di ovviare a differenze di dimensioni ». Contrariamente alla scheda di classificazione dello stesso giorno, numero di riferimento 076, concernente una fenditrice-profilatrice (« Profilzerspaner »), il punto se i pezzi ottenuti, benché un po' più lisci di quelli ottenuti dalla segatura, « lascino cionondimeno ancora apparire tracce di arnesi » non è stato preso in considerazione nella scheda di classificazione relativa al « sizer ».

8 Il Bundesfinanzhof, cui è stato proposto un ricorso per cassazione avverso la summenzionata sentenza del Finanzgericht di Brema con la quale il legno di balsa trattato mediante rettificatrice era stato classificato nella voce doganale 44.05, ha ritenuto che sussistessero dubbi sul se la lisciatura dei due lati del balsa squadrato di cui è causa costituisca una lavorazione abbastanza rilevante per impedire la classificazione della merce nella voce doganale 44.05, tenuto conto del fatto che, né in considerazione delle note esplicative della nomenclatura del Consiglio per la collaborazione doganale, né in considerazione delle due schede di classificazione del 18 maggio 1972 una sommaria spianatura o piallatura ostano all'applicazione della voce 44.05. Esso ha quindi posto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se la voce 44.05 della tariffa doganale comune vada interpretata nel senso ch'essa comprende il legno di balsa segato per il lungo, dello spessore di più di 5 mm, che sia stato spianato sui due lati opposti in modo da cancellare le tracce della sega. In caso negativo: se una merce del genere rientri nella voce 44.13 della tariffa doganale comune ».

9 Per giustificare l'applicazione della sottovoce 44.05 C a tavoloni di balsa come quelli di cui trattasi, la Drünert, nelle osservazioni presentate alla Corte, ha ripetuto in sostanza la tesi fatta propria dalla sentenza di prima istanza del Finanzgericht di Brema. Essa si è poi richiamata alla scheda di classificazione del 18 maggio 1972 concernente il legno trattato sui due lati contigui con una macchina speciale detta « per profilare » (« Sizer »). e secondo la quale il fatto che la spianatura con una macchina del genere comporta la completa abolizione delle tracce di sega non osta all'applicazione della sottovoce 44.05 C. La sola differenza rispetto al presente caso di rettifica è che questa operazione si effettua su due superifici opposte.

10 La Commissione sostiene che a tavoloni come quelli in esame si applica la voce 44.13. A suo parere, la scheda di classificazione riguardante la spianatura col « Sizer » segna in ogni caso l'estremo limite del campo d'applicazione della voce 44.05 C, e non può influire sulla classificazione doganale nel presente caso in quanto essa riguardava la spianatura su due lati contigui e non opposti. Sarebbe necessario per le dogane potersi basare, ai fini della classificazione, su caratteristiche obiettive ed esterne della merce. La presenza o la mancanza di tracce di sega costituirebbe quindi il criterio essenziale per la delimitazione delle due voci doganali. Dato che

fa scomparire tali tracce, la rettifica si potrebbe equiparare alla piallatura ai sensi della voce 44.13.

11 La Commissione ha inoltre rilevato che, contrariamente a quanto dichiarato nell'ordinanza di rinvio, le facce e non i lati corti dei tavoloni sono state spianate nel caso in esame ed ha negato che la rettifica sia necessaria per poter accertare la qualità del balsa sostenendo che la spianatura così ottenuta, in particolare quando ha luogo sulle due facce, presenta vantaggi per l'ulteriore lavorazione del legno e accresce il suo valore economico.

12 A proposito anzitutto di queste ultime osservazioni della Commissione, va ricordato che l'art. 177 del trattato CEE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, non consente a questa di esaminare i fatti o di controllare l'esattezza dei fatti accertati dal giudice nazionale. Non spetta quindi alla Corte valutare l'esattezza delle asserzioni della Commissione su punti di fatto nominati nell'ordinanza di rinvio del Bundesfinanzhof o nella sentenza di primo grado del Finanzgericht di Brema e non messe in dubbio nell'ordinanza di rinvio, ma unicamente di fornire al giudice a quo gli elementi d'interpretazione del diritto comunitario che gli sono necessari per dirimere la lite sottopostagli.

13 Tenuto conto di quanto precede, la questione posta dal Bundesfinanzhof mira quindi a chiarire i criteri che consentano di delimitare i rispettivi campi d'applicazione delle voci 44.05 C e 44.13 della tariffa doganale comune.

14 Come la Corte ha ripetutamente affermato, ai fini dell'interpretazione della tariffa doganale comune tanto le note esplicative della nomenclatura del Consiglio per la collaborazione doganale, quanto i pareri del comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune costituiscono mezzi rilevanti per garantire l'applicazione uniforme di detta tariffa da parte delle autorità doganali degli Stati membri e in quanto tali possono considerarsi come mezzi validi per l'interpretazione della tariffa stessa. Ai fini dell'interpretazione delle due voci doganali di cui trattasi, si deve quindi tener conto non solo del tenore letterale e del sistema della tariffa

doganale comune, bensì pure del contenuto delle note esplicative e delle schede di classificazione sopra menzionate.

15 Tanto dal tenore letterale e dalla lettura complessiva delle due voci doganali 44.05 e 44.13, quanto dai summenzionati mezzi interpretativi si desume che in generale qualsiasi lavorazione del legno che segua la segatura e che faccia scomparire le tracce di questa fa entrare il legno nel campo di applicazione della voce 44.13. Quest'interpretazione è in particolare conforme all'esigenza di una classificazione basata sulle caratteristiche e sulle proprietà obiettive delle merci.

16 Tuttavia, dai summenzionati mezzi interpretativi si desume pure che talune lavorazioni sommarie puramente accessorie alla segatura che non hanno lo scopo di rendere lisce le superfici del legno al fine di agevolarne il successivo uso non si possono equiparare alle lavorazioni che figurano nella voce 44.13 e non ostano quindi alla classificazione nella voce 44.05.

17 Al fine di accertare se il legno abbia subito un siffatto trattamento puramente accessorio, non si può, come sostiene la Commissione, basarsi sul solo criterio della presenza o della mancanza di tracce della sega sul legno stesso. Questo criterio, infatti, non tiene conto delle particolarità di ciascun legno e del progresso delle tecniche di lavorazione del legno che possono avere come conseguenza che un trattamento sommario, puramente accessorio alla segatura, può far scomparire le tracce della sega senza che ciò costituisca lo scopo di un'operazione del genere, necessaria per ragioni tecniche. Non si può in particolare escludere che lo stesso sommario trattamento accessorio possa, a seconda dei casi, per taluni tavoloni far scomparire le tracce della sega e per altri lasciarle sussistere. In un caso del genere, sarebbe in contrasto con le esigenze della certezza del diritto e della prevedibilità di fatto di classificazione doganale che dei tavoloni che abbiano subito lo stesso trattamento vengano classificati in modo diverso.

18 Quindi, la mancanza di tracce della sega, benché costituisca un criterio rilevante per far rientrare il legno nella voce doganale 44.13, non osta all'applicazione della voce 44.05 qualora sia provato che detta mancanza è il risultato d'una lavorazione puramente accessoria alla segatura, necessaria per motivi tecnici, tenuto conto

delle particolarità del legno di cui trattasi e dello sviluppo delle tecniche di lavorazione di tale legno, e il cui scopo non è quello di rendere lisce le superfici al punto da far scomparire le tracce della sega e di agevolare così il successivo uso del legno.

19 Spetta al giudice nazionale valutare se, tenuto conto delle particolarità del balsa e dei metodi di lavorazione di questo legno generalmente usati allo stato attuale della tecnica, un trattamento di tale legno del genere descritto nell'ordinanza di rinvio possa considerarsi una lavorazione puramente accessoria alla segatura nel senso sopraindicato.

20 La questione sollevata dal Bundesfinanzhof va quindi risolta dichiarando

— che le voci 44.05 e 44.13 della tariffa doganale comune si devono interpretare nel senso che l'assenza di tracce della sega sul legno segato per il lungo esclude questa merce dalla voce 44.05 e la fa rientrare nella voce 44.13, a meno che non sia assodato che, tenuto conto delle particolarità del legno di cui trattasi e dello sviluppo delle tecniche di lavorazione di tale legno, detta assenza è il risultato di una lavorazione puramente accessoria alla segatura, necessaria per ragioni tecniche, ed il cui scopo non è quello di facilitare il successivo uso del legno facendo scomparire tali tracce;

— e che spetta al giudice nazionale valutare se, in base a detta interpretazione, il balsa segato per il lungo, dello spessore di più di 5 mm, su due superfici opposte del quale sia stata cancellata ogni traccia della sega, si possa classificare nella voce 44.05.

Sulle spese

21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione),

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 8 maggio 1984, dichiara:

Le voci 44.05 e 44.13 della tariffa doganale comune si devono interpretare nel senso che l'assenza di tracce della sega sul legno segato per il lungo esclude questa merce dalla voce 44.05 e la fa rientrare nella voce 44.13, a meno che non sia assodato che, tenuto conto delle particolarità del legno di cui trattasi e dello sviluppo delle tecniche di lavorazione di tale legno, detta assenza è il risultato di una lavorazione puramente accessoria alla segatura, necessaria per ragioni tecniche, il cui scopo non è quello di facilitare il successivo uso del legno facendo scomparire tali tracce.

Spetta al giudice nazionale valutare se, in base a detta interpretazione, il balsa segato per il lungo, dello spessore di più di 5 mm, su due superfici opposte del quale sia stata cancellata ogni traccia della sega, si possa classificare nella voce 44.05.

Kakouris Everling Galmot

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 luglio 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della terza sezione

C. Kakouris